

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO, AVEZZANO COMES, PREMOLI, SPATARO, BALDINI, BENAGLIA, CAROLLO. CAVEZZALI, COLELLA, COLLESELLI, DAL FALCO, LEGGIERI, LIGIOS, PACINI, PATRINI, PECORARO, RUSSO Arcangelo, SALERNO, SANTALCO, SANTI, TANGA e TIRIOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1972

Concessione di contributi per opere ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 4 dicembre 1971, la 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, riunita in sede deliberante, aveva approvato il disegno di legge, in grazia del quale il Parlamento disponeva la concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno in corso, quale attuazione graduale e costante del programma di sviluppo economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 855.

Com'è noto, il settore relativo ad opere ospedaliere, ivi comprese quelle di edilizia universitaria, è regolato dalle leggi speciali 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383. Ciascuna di queste leggi aveva previsto la erogazione di fondi e fissava il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi di interventi per la costruzione di opere ospedaliere, in conformità delle succitate leggi.

Esaurita la funzione e le disponibilità dell'ultima legge — la n. 383 del 1969 — era ne-

cessario, indispensabile ed urgente provvedere ad emanare altro provvedimento legislativo, che avesse adeguato i fondi e le disposizioni, sollecitati da ogni parte per così delicato e vitale settore della nostra vita nazionale.

Il provvedimento stesso però, causa l'anticipato scioglimento del Parlamento nazionale, non potè concludere l'iter parlamentare. Sicchè, a tutt'oggi, restano fermi programmi di costruzioni, di completamenti e di ampliamenti di ospedali civili, la cui offerta di posti e di servizi è sempre più inadeguata alla pressante domanda.

Premesse queste circostanze, noi ci siamo fatti premura di riproporre al vostro responsabile esame il presente disegno di legge, che, ripetendo *ad litteram* il testo che il Senato aveva approvato nella seduta surricordata, si propone di affrontare il grave e incalzante problema ospedaliero nei termini abbreviati, consentiti dal Regolamento del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è fissato per l'anno finanziario 1971 in lire 3 miliardi.

Il finanziamento indicato dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed agli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali ed immediatamente utilizzabili.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo, sentite le proposte che dovranno pervenire dalle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il pro-

gramma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

Art. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici, allorchè trattasi di opere ricadenti in regioni diverse.

Le regioni debbono pronunciarsi nel termine prescritto dallo stesso articolo 4.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano anche nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per gli anni 1971 e 1972 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.